

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SAN VITO- SAN VITO AL TAGLIAMENTO

TITOLO I

Denominazione e sede

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli **art. 14 e seguenti del** Codice Civile è costituita con sede in SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), via Vittorio Veneto, 13 una Associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SAN VITO.**

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni.

L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, del CIO, delle federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Leghe sportive e simili, sia nazionali che locali a cui si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo – oggetto

Art. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- d) indire corsi di avviamento agli sport. Attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo, potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
- e) le finalità che l'associazione si propone di perseguire potranno essere conseguite anche per il tramite di partecipazione diretta ad altre associazioni sportive o società di capitali.

TITOLO III

I soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Con delibera del Consiglio Direttivo sarà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – esclusione**Art. 8**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO V

Fondo comune**Art. 11**

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale

Art .12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Assemblee

Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consultivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un **decimo** degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 20 gg. dalla data della richiesta.

Art. 16

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, **salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto, e per la modifica dello statuto sociale per cui occorrerà il voto favorevole di un decimo (1/10) degli associati aventi diritto al voto.**

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente e dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo **di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri scelti fra gli associati.**

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 5 (cinque) Membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consultivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) deliberare la partecipazione ad associazioni o società di capitali in conformità alla lettera e), secondo comma, art. 3 del presente statuto.

Art. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno **i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto.**

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la

promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662.

Norma finale

Art. 23

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

VISTO: IL PRESIDENTE